



Verband Schweizerischer Einwohnerdienste (VSED)
Association suisse des services des habitants (ASSH)
Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)
Associazioni svizra dals servetschs als abitants (ASSA)

Statuti

I. Nome, sede e scopi

Art. 1 Nome

Con il nome di "Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)", in seguito denominata ASSA, è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguente del Codice civile svizzero.

Art. 2 Esistenza, estensione e sede

¹ L'Associazione è stata fondata il 29 maggio 1949.

² Essa estende la propria attività su tutto il territorio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

³ La sede si trova al domicilio del presidente.

Art. 3 Scopi

¹ Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) potenziare l'immagine dell'associazione con una prestazione di servizi competenti e moderni;
- b) difendere e promuovere gli interessi professionali comuni;
- c) sviluppare corsi di formazione e seminari;
- d) informare i membri dell'associazione;
- e) costituire un interlocutore affidabile e competente per la Confederazione in materia di registrazione degli abitanti e la migrazione;
- f) prendere posizione durante le procedure di consultazione del governo federale sulla legislazione nel settore specifico;
- g) promuovere la creazione di reti tra i membri e le relative organizzazioni.

² L'Associazione è neutrale in campo politico, religioso e ideologico.

II. Affiliazione

Art. 4 Categorie di membri

- a) i membri attivi nel settore servizio degli abitanti hanno il diritto di voto;
- b) membri non più attivi nel settore servizio degli abitanti non hanno diritto di voto;
- c) persone particolarmente benemerite verso l'Associazione o verso il servizio degli abitanti possono essere nominati come membri onorari. I membri onorari hanno diritto di voto se operano attivamente nel campo del servizio degli abitanti.

Art. 5 Ammissione

La richiesta d'ammissione va rivolta all'Associazione. Il comitato direttivo delibera sull'ammissione.

Art. 6 Dimissioni

Le dimissioni dall'Associazione sono effettive dopo un mese dalla presentazione.

III. Organizzazione

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) i revisori dei conti.

a) *Assemblea generale*

Art. 8 Competenze

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Le sono attribuite le seguenti competenze:

- a) elezione del Comitato;
- b) elezione del presidente o della presidente;
- c) elezione dei revisori dei conti;
- d) approvazione del rapporto dei revisori e del conto annuale e scarico al Comitato;
- e) deliberazione in merito al budget annuo e determinazione del contributo annuale dei membri;
- f) nomina i membri onorari su proposta del Comitato;
- g) decide sulle relative proposte dei membri giunte per iscritto al Comitato almeno tre mesi prima dell'Assemblea generale;
- h) elaborazione e modifica degli statuti;
- i) aderisce alle organizzazioni internazionali specializzate nel settore.

Art. 9 Convocazione

¹ Di regola l'Assemblea generale si svolge una volta l'anno. I membri vengono convocati almeno quattro settimane prima.

² Un quinto degli aventi diritto di voto può richiedere, per iscritto, la convocazione di un'Assemblea generale con le descrizioni della trattante, che dovrà tenersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

³ Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata se il Comitato lo ritiene necessario.

Art. 10 Direzione

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente o dalla presidente, in sua assenza dal vicepresidente o dalla vicepresidente o da un altro membro di comitato.

Art. 11 Elezioni e votazioni

- ¹ Ogni Assemblea generale convocata nei modi prescritti è autorizzata a prendere decisioni.
- ² Le elezioni e votazioni avvengono per scrutinio aperto, a meno che il 50 % degli aventi diritto di voto non chieda lo scrutinio segreto.
- ³ Astensioni, schede bianche e nulle non vengono prese in considerazione nel calcolo della maggioranza.
- ⁴ Nel caso di elezioni la maggioranza assoluta è richiesta al primo turno, mentre che vede la maggioranza relativa al secondo turno.
- ⁵ La persona che dirige l'Assemblea decide in caso di parità.
- ⁶ Una decisione concernente oggetti non all'ordine del giorno può essere presa unicamente all'unanimità.
- ⁷ I voti dei membri senza diritto di voto, così come i non soci invitati dal Comitato, sono solo consultivi.

b) Comitato

Art. 12 Composizione e durata del mandato

- ¹ Il Comitato è composto da almeno 9 membri. Tutte le regioni linguistiche devono possibilmente essere rappresentate. Sono eleggibili tutti i membri attivi nel settore del servizio degli abitanti. ¹⁾
- ² Il Comitato è eletto per un mandato di quattro anni.
- ³ Il presidente o la presidente viene eletto o eletta tra i membri del comitato dall'Assemblea generale, per un periodo di due anni.
- ⁴ Il Comitato si auto costituisce.

Art. 13 Funzioni

Il Comitato

- a) agisce sempre negli interessi dei membri ed ha un comportamento esemplare nella funzione affidata
- b) è competente per tutte le questioni che non sono delegate ad altri organi dell'Associazione;
- c) può delegare mansioni a terzi;
- d) fissa il luogo, la data e la durata dell'Assemblea generale;
- e) può invitare persone che non fanno parte dell'Associazione;
- f) decide l'accettazione e l'esclusione di membri;
- g) elegge i membri dei vari gruppi di lavoro;
- h) è responsabile per finanziamenti straordinari fino a CHF 30'000 per caso. ²⁾

Art. 14 Sedute

- ¹ Il Comitato si riunisce tutte le volte che il presidente o la presidente lo ritiene necessario o quando due membri ne fanno richiesta.
- ² Le decisioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
- ³ La persona che presiede il Comitato decide in caso di parità.

Art. 15 Rappresentanze

Il Comitato designa la persona o le persone abilitate a rappresentare validamente l'Associazione.

c) Contabilità e revisori dei conti

Art. 16 Contributo annuale

¹ Il contributo annuale può differenziare fra membri con diritto di voto e quelli senza diritto di voto.

² I membri onorari sono dispensati dal pagamento del contributo annuale.

Art. 17 Responsabilità

¹ L'Associazione risponde dei suoi impegni esclusivamente con il proprio patrimonio. E' esclusa la responsabilità personale dei membri.

² I membri uscenti dall'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 18 Tenuta dei conti

L'Associazione tiene la contabilità; l'anno contabile corrisponde con l'anno civile.

Art. 19 Riscossione del contributo annuale

¹ Di regola la riscossione avviene nel primo semestre dell'anno.

² Nuovi membri ammessi nel corso del secondo semestre pagheranno la metà del contributo annuale.

Art. 20 Revisori dei conti

¹ I revisori dei conti (due più un supplente) sono eletti per un mandato di quattro anni.

² Controllano i conti ogni anno e allestiscono un rapporto di revisione da presentare all'Assemblea generale.

IV. Disposizioni finali

Art. 21 Scioglimento

¹ La decisione di sciogliere l'Associazione deve essere all'ordine del giorno dell'Assemblea generale.

² La decisione di sciogliere l'Associazione può essere presa unicamente da una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 22 Patrimonio dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, ed eventuali beni residui, vengono girati ad un'istituzione esente da tasse, con sede in Svizzera, con uguali o simili scopi. L'istituzione viene scelta durante l'Assemblea Generale. ¹⁾

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione dell'Assemblea generale, e abroga quello adottato il 17 giugno 1971.

Con decisione del 6 maggio 2010 nel corso della 61ma Assemblea generale a Zugo.

Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)

Stephan Wenger, presidente

Walter Allemann, segretario

¹⁾ Modifica del 2 maggio 2013 (decisione durante la 64esima assemblea generale a Lugano)

²⁾ Modifica del 22 maggio 2014 (decisione durante la 65esima assemblea generale a Murten)